

COMUNE DI ALBANELLA



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 in data 15.07.2005

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della 11 novembre 1975, n. 584 – D.P.C.M. 14 Dicembre 1995 - Legge 16 gennaio 2003, n.3, art. 51, è finalizzato alla protezione delle persone non fumatrici dal rischio del fumo passivo all'interno dei locali chiusi delle sedi di lavoro del Comune di Albanella (sede municipale) e di tutti i locali / immobili chiusi di proprietà comunale (edifici scolastici, locali poliambulatorio, centri polifunzionali, palestre, Palazzo Spinelli ecc.).
2. Si definisce fumo passivo l'esposizione di una persona non fumatrice al fumo di tabacco prodotto da altri.

Articolo 2 – Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa, nonché in tutti i locali di proprietà comunale come esemplificativamente descritti nell'Art. 1.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore e/o utente o utilizzatore di locali di proprietà comunale.
3. Il divieto di fumo si intende rivolto oltre agli utenti che accedono nei locali, di cui al comma 1, in cui vige il divieto, anche a tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi, inclusi gli Amministratori e/o utente o utilizzatore di locali di proprietà comunale.

Art. 3 – Compiti del Responsabile del rispetto del divieto di fumo

1. Il Responsabile del rispetto del divieto provvede a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
 - "VIETATO FUMARE";
 - indicazione della norma che impone il divieto;
 - sanzioni applicabili (si applicano le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione)
 - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni;
2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 4 - Vigilanza sull'osservanza del divieto

1. Spetta al Responsabile del Personale, o suo delegato, vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni, di verbalizzarle e di introitare il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista.
2. Spetta altresì a ciascun Responsabile di Settore comunicare eventuali trasgressori al presente Regolamento al Responsabile del Personale competente ad effettuare le contestazioni.
3. Nei locali di proprietà comunale concessi in uso a terzi spetta al titolare dell'autorizzazione anche temporaneamente data.

Articolo 5 – Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e dal D.P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
2. Il Responsabile del personale preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di:
 - a) tesserino di riconoscimento del dipendente comunale esposto sul pettorale;
 - b) apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia;
 - c) modello di pagamento C/C postale;
3. In caso di trasgressione il Responsabile del personale procederà, ai sensi dell'articolo 13 della L. 689/81, a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al C/C postale di pagamento, al trasgressore. Analogamente farà il terzo titolare di eventuale concessione in uso di locali di proprietà comunale.
4. Il Responsabile del personale o l'eventuale concessionario in caso di utilizzo di locali di proprietà comunale provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni. In particolare verrà redatto in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo e contenere, oltre gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi.
5. Copia del verbale deve essere notificato al trasgressore, ovvero quando non sia possibile provvedervi immediatamente, notificata a mezzo posta o tramite messo comunale, entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione secondo la procedura prevista dalla L. n. 890 del 20.11.1982.
6. Sono fatte salve le attività di accertamento e contestazione delle infrazioni di propria iniziativa spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e amministrativa, come previsto dall'art. 13, c.4° della L. 689 del 24.11.1981.
7. Nel caso il trasgressore si rifiuti di firmare, nello spazio destinato alla firma del medesimo, andrà scritta la dicitura "si rifiuta di firmare". Nel caso il trasgressore rifiuti il verbale, nello spazio destinato alla firma si scriverà "rifiuta la consegna del verbale".
8. Il trasgressore può anche rifiutarsi di esibire un documento di riconoscimento: in questo caso l'apposito spazio dovrà essere riempito con la scritta "rifiuta di esibire documento di riconoscimento".
9. Il verbalizzante dovrà sempre chiedere al verbalizzato se vuole rilasciare dichiarazioni e annotarle nell'apposito spazio. In caso contrario scriverà "non rilascia dichiarazioni".
10. Il Responsabile del personale (o eventuale titolare della concessione in uso di locali di proprietà comunale) che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione all'ufficio dell'economista comunale. Sarà cura del trasgressore comunicare all'ufficio dell'economista comunale l'avvenuto pagamento della sanzione. Tale ufficio qualora entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento dell'infrazione, non riceva anche copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata, presenterà rapporto al Prefetto competente ex art. 9 L. 584/1975 per i provvedimenti del caso.
11. In alcun modo il Responsabile preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, dovendo quest'ultimo effettuare il pagamento tramite C/C postale intestato alla Regione Campania.

Articolo 6 – Sanzioni

1. Ai trasgressori che non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 7 della Legge 584/1975 e s.m.i.. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Per i Responsabili tenuti alla vigilanza, che non cureranno l'osservanza del divieto di fumo, sono previste sanzioni pecuniarie comprese fra € 220,00 ed € 2.200,00 (art. 7, comma 2, Legge 584/1975 e s.m.i.).
3. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo, ovvero attualmente della somma di € 55,00 per l'inosservanza del divieto di fumo e della somma di € 440,00 per l'inosservanza degli obblighi di controllo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.
4. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano altresì i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto enti locali vigente all'atto della contestazione.

Articolo 7 – Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il C/C postale D. 21965181 intestato alla Regione Campania con la specifica indicazione del codice tariffa citato, allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'addetto alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.

Articolo 8 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune di Albanella;
2. Copia del presente verbale è notificato a ciascun dipendente comunale.

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- 1) Cartello Vietato fumare
- 2) Cartellino di riconoscimento dell'addetto alla vigilanza
- 3) Verbale di contestazione dell'infrazione;
- 4) Rapporto da trasmettere al Prefetto.

COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)

Spett.le
Prefettura di Salerno
c.a. Signor Prefetto
P.zza G. Amendola
84100 Salerno

Prot. _____

Albanella,

Ai sensi dell'art. 4, lett. d) della Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 si trasmettono in allegato i verbali, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alle violazioni accertate in materia di divieto di fumo.

L'economista comunale
Sig. Vincenzo Bellizio

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE
PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMARE**

(Legge 11 novembre 1975, n. 584, dall'art. 52, comma 20, L. 28 dicembre 2001, n.448 – direttiva Presidente Consiglio Ministri 14 dicembre 1995 – art. 51, L. 16.01.2003, n.3)

Prot. _____

N. _____ Registro dei verbali

L'anno del mese di alle ore nei localisiti in Via del Comune di Albanella (Prov. di Sa), presso l'ufficio nei quali, ai sensi della Legge, è stato applicato il divieto di fumo, i__ sottoscritt__, incaricat__ con provvedimento di _____, n. ____ del _____ di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare nei locali predetti, ha accertato che :

il sig _____ (autore della violazione) nat__ a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ n. _____ C.F. _____ ha violato le norme che disciplinano il divieto di fumare poiché :

quale dipendente dell'ente/ufficio /servizio intestato, fumava¹ _____, nel locale ² _____, in cui ne è fatto divieto da apposito cartello esposto e ben visibile.

quale utente/amministrato dell'ente/ufficio/servizio intestato, fumava _____, nel locale _____ in cui ne è fatto divieto da apposito cartello esposto e ben visibile.

³

L'interessato cui il fatto è stato contestato spontaneamente /a richiesta ha dichiarato:

Ritenuto che il fatto costituisca infrazione alle norme vigenti in materia, per cui è prevista una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00, ai sensi della vigente legge viene redatto il presente verbale per i provvedimenti conseguenti.

Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli artt. 16 e 18 della legge 24.11.1981, n.689 (retroportati).

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla data di contestazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n.689/1981, effettuando il versamento sul C/C postale intestato alla Regione Campania di € 55,00 per l'osservanza del divieto di fumo e della somma di € 440,00 per l'osservanza degli obblighi di controllo.

L'interessato dovrà trasmettere, a mano o per posta, una ricevuta del versamento effettuato presso l'ufficio dell'Economo comunale. L'interessato, nel termine di 30 giorni può presentare ricorso presso l'Ufficio del Prefetto territorialmente competente.

Copia del presente verbale è stata – non è stata consegnata al trasgressore /coobbligato che di seguito sottoscrive.

Il trasgressore _____

¹ Precisare: sigaretta, sigaro, pipa

² Precisare l'ufficio o il locale particolare in cui la violazione viene accertata

³ Contrassegnare specificando altro caso ovvero situazioni che prevedono l'aumento della sanzione (presenza di donne in evidente stato di gravidanza, oppure lattanti o bambini di età inf. A 12 anni.

Il trasgressore _____
(obbligato per il minore)

L'accertatore _____